



Atto d'Indirizzo n. 16
Inviato per mail

Ai Presidenti delle Associazioni Provinciali LILT

Ai Coordinatori Regionali della LILT

Loro Sedi

Oggetto: Convenzione – Accordo quadro con l'Istituto di Studi Europei "Alcide De Gasperi".

Siamo lieti di comunicare che in data odierna è stato sottoscritto il documento in oggetto.
Tanto per eventuali iniziative territoriali.


Con viva cordialità.

Il Responsabile Direzione e Gestione

Rag. Davide Rubinace

Il Presidente Nazionale

Prof. Francesco Schittulli



**Istituto di Studi Europei
"Alcide De Gasperi"**

**La Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori**

CONVENZIONE

ACCORDO QUADRO

**"Attività di reciproco interesse sui temi della
formazione, dell'educazione e della cultura nazionale
ed internazionale nonché nel settore della
prevenzione oncologica"**

Marzo 2022

CONVENZIONE

ACCORDO QUADRO

“Attività di reciproco interesse sui temi della formazione, dell’educazione e della cultura nazionale ed internazionale nonché nel settore della prevenzione oncologica”

TRA

L’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” (d’ora in avanti denominata ISE), con sede in Via delle Quattro Fontane, 29 - 00184 Roma, Italia, C.F. 80067170581 (esente da IVA), legalmente rappresentato dal Cons. Antonio Sabbatella, Presidente.

E

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (d’ora in avanti denominata LILT), con sede in Via A. Torlonia, 15 - 00161 Roma, C.F. 80118410580, legalmente rappresentata dal Prof. Francesco Schittulli, quale Presidente.

art. 1. Premessa

Premesso che:

- l’ISE - ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/4/1956, n. 492 è un Ente Morale sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Università e Ricerca;
- l’ISE, quale organo con personalità giuridica - per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- l’ISE ha lo scopo di promuovere e favorire, sul piano nazionale e internazionale, iniziative scientifiche e didattiche per il progresso delle discipline europeistiche e per la collaborazione e l’integrazione europea;
- La LILT - medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica - è una Pubblica Amministrazione di “notevole rilievo”, riconosciuta tale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2010, che opera senza finalità di lucro ed ha come principale compito istituzionale la promozione e diffusione della cultura della prevenzione oncologica come metodo di vita.

- Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, questo Ente è vigilato dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed è annualmente sottoposto al controllo della Corte dei Conti.
- In particolare, da 100 anni, la LILT promuove e diffonde su tutto il territorio nazionale - in collaborazione con le principali istituzioni e le più importanti organizzazioni nazionali ed internazionali operanti in campo oncologico - i vari aspetti della prevenzione. In particolare cura la prevenzione primaria (finalizzata a ridurre i fattori di rischio e le cause di insorgenza e sviluppo del cancro), la prevenzione secondaria (visite mediche specialistiche ed esami strumentali per la diagnosi precoce dei tumori) e quella terziaria ("prendersi cura" delle problematiche del percorso di vita della persona e dei suoi familiari che hanno vissuto l'esperienza cancro).
- L'assetto organizzativo della LILT - con Sede Centrale in Roma, Via Torlonia 15, - risulta capillarmente esteso su tutto il territorio nazionale e si articola in 106 Associazioni Provinciali e 20 Coordinamenti Regionali, presso cui operano decine di migliaia di soci e 20.000 volontari, con 397 Spazi Prevenzione (ambulatori plurispecialistici).
- Tale modello funzionale - sulle citate 106 Associazioni Provinciali e 20 Coordinamenti Regionali, che rivestono natura di organismi costituiti su base associativa - si connota del carattere "pubblico - privato" e, in quanto tale, rappresenta l'unica realtà nell'ambito dell'attuale ordinamento legislativo che disciplina il mondo dell'associazionismo, deputata a diffondere concretamente la cultura della prevenzione oncologica, garantendo una presenza costante e qualificata a fianco del cittadino, del malato e della sua famiglia.
- Per il conseguimento delle attività istituzionali, la LILT promuove ed attua una pluralità di servizi. In particolare:
 - cura iniziative di corretta informazione, di educazione alla prevenzione oncologica e ai corretti stili di vita, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
 - cura:
 - la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
 - la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
 - gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
 - le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza fisico-psico-sociosanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sociosanitaria;
 - la realizzazione di alcune "campagne nazionali" di sensibilizzazione per la corretta informazione e l'educazione sanitaria, rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito sociosanitario e ambientale.

Sh

q

art. 2. Finalità e oggetto della Convenzione

La presente Convenzione mira ad instaurare un rapporto di collaborazione fra ISE e LILT sui seguenti temi:

- Attività formative e di comunicazione nelle materie della formazione, dell'educazione e della cultura nazionale ed internazionale e nel settore della prevenzione oncologica;
- Convegni e seminari per la formazione e lo sviluppo;
- Attività di studio, formazione e ricerca su attività pedagogiche multidisciplinari riguardanti materie medico-scientifiche;
- Attività di studio e ricerca per le nuove tecnologie applicate agli aspetti sociali dell'individuo;
- Progetti di cooperazione nazionale ed internazionale.

In particolare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la collaborazione potrà riguardare:

- a) messa a punto di insegnamenti curricolari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti;
- b) Seminari di approfondimento;
- c) Attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale;
- d) promozione della cultura scientifica, tecnologica, tecnica sul territorio nazionale e sui territori di paesi terzi;
- e) organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
- f) partecipazione congiunta a programmi di ricerca e sviluppo regionali, nazionali, europei ed internazionali;
- g) collaborazione culturale e tecnico-scientifica su temi di comune interesse.

Le attività di cui all'accordo in parola costituiranno oggetto di specifici atti esecutivi che dovranno essere preventivamente approvati dagli Organi competenti delle Parti e nel quale saranno definiti:

1. gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche, di ricerca scientifica o promozione dello sviluppo da espletare;
2. i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti;
3. le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
4. il personale coinvolto;
5. l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni;
6. gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
7. i responsabili operativi e/o scientifici di entrambe le parti per gli obiettivi da conseguire.

art. 3. Caratteristiche della Convenzione

La Convenzione in oggetto non vincola in alcun modo le relazioni delle Parti con altri attori sui temi della Convenzione.

Ciascuna Parte attraverso una comunicazione via mail può chiedere un incontro con i rappresentanti dell'altra Parte al fine di condividere le conoscenze.

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti.

Se entrambe le Parti valutano che un approfondimento presentato e discusso, meriti uno sviluppo e una specifica progettualità, le Parti stesse concordano la forma concreta di collaborazione, prevedendo di riportare nella premessa dell'accordo di collaborazione il riferimento a questa Convenzione.

Ciascuna delle Parti contraenti pone a proprio carico eventuali danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo.

art. 4. Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà validità di anni tre dalla data della sua sottoscrizione.

E' escluso ogni rinnovo tacito del presente accordo.

Le Parti possono tuttavia concordare per iscritto eventuali rinnovi della Convenzione.

art. 5. Responsabilità

ISE e la LILT si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente qualsiasi problematica o criticità che dovesse emergere nel corso dell'esecuzione della Convenzione.

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei, per il conseguimento dei fini oggetto della Convenzione.

art. 6. Recesso

Le Parti si riservano il diritto di recedere anticipatamente dall'accordo in ogni momento, con un preavviso scritto (lettera raccomandata a/r ovvero fax ovvero posta elettronica certificata) di 90 (novanta) giorni qualora una delle Parti matura atti e fatti contrari alla presente Convenzione.

art. 7. Privacy, riservatezza e confidenzialità

Ciascuna delle Parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione nel

pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i. e delle disposizioni nazionali vigenti in materia di trattamento dei dati personali. Ciascuna delle Parti resterà, in ogni caso, esclusiva titolare e responsabile del trattamento da essa effettuato.

Ciascuna delle Parti, inoltre, dà atto di essere stata puntualmente informata dall'altra in merito al trattamento dei suoi dati personali che verrà effettuato nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, prestando allo stesso espresso consenso.

Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali e a non divulgare a terzi le informazioni, da esse classificate "confidenziali salvo specifici accordi scritti.

art. 8. Foro competente

Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo le Parti rimandano alle vigenti disposizioni della legge italiana.

Per qualsiasi controversia tra ISE e la LILT sarà competente esclusivamente il foro di Roma.

art. 9. Registrazione

Il presente accordo non è soggetto a registrazione. In caso venga richiesta la registrazione, questa sarà soggetta a tassa fissa e sarà a carico della Parte che ne chiede l'uso.

Roma, 16 marzo 2022

**Istituto di Studi Europei
"Alcide De Gasperi"**

il Presidente
(Cons. Antonio Sabbatella)



**La Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori**

il Presidente
(Prof. Francesco Schittulli)

